

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6641 del 28/11/2024
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. SAL SRL CON SEDE LEGALE E ATTIVITÀ DI VERNICIATURA DI PANNELLI E MANUFATTI IN LEGNO IN COMUNE DI ALFONSINE, VIA DEL LAVORO, N.3. MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE 2019-3561 DEL 24/07/2019.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6941 del 28/11/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno ventotto NOVEMBRE 2024 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **SAL SRL** CON SEDE LEGALE E ATTIVITÀ DI VERNICIATURA DI PANNELLI E MANUFATTI IN LEGNO IN COMUNE DI ALFONSINE, VIA DEL LAVORO, N.3. **MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE 2019-3561 DEL 24/07/2019.**

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA l'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2019-3561 del 24/07/2019 a favore della Ditta **SAL srl**, avente sede legale e attività di lucidatura e verniciatura di pannelli e manufatti in legno in Comune di Alfonsine, Via del Lavoro, n.3, comprensiva dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n. 152/2006 e smi) e della comunicazione per l'esercizio di operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato (ai sensi dell'art.216 del Dlgs n.152/2006 e smi);

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 21/03/2024 - assunta dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE con PG 2024/56736 - pratica **SinaDoc n. 13880/2024**, dalla Ditta **SAL srl**, avente sede legale e attività di lucidatura e verniciatura di pannelli e manufatti in legno in Comune di Alfonsine, Via del Lavoro, n.3, con la quale si richiede la modifica sostanziale dell'AUA n.2019/3561 sopra richiamata, a seguito della sostituzione della caldaia esistente alimentata con trucioli di legno (E3) e della modifica della linea di verniciatura (E1); rimane invariata la comunicazione per le operazioni di recupero rifiuti in procedura semplificata;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del *DLgs n.152/2006, parte V*".
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale che disciplina l'esercizio di operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata:

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi "*Norme in materia ambientale*" - Parte IV - in materia di gestione dei rifiuti e in particolare l'art. 216 secondo cui sono affidate alle Province le competenze relative alle comunicazioni per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata;
- ✓ DM 05/02/1998 e smi per l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATA la normativa settoriale per la valutazione di impatto acustico:

- ✓ Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", in particolare art. 8 "*Disposizioni in materia di impatto acustico*", commi 4 e comma 6;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc n. **13880/2024**, emerge che:

- La Ditta SAL srl che svolge attività di lucidatura e verniciatura di pannelli e manufatti in legno, ha presentato al SUAP dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 21/03/2024 apposita istanza e relativa documentazione tecnica allegata, per la modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2019-3561 del 24/07/2019;

La modifica sostanziale richiesta prevede:

- la modifica della portata della emissione esistente **E1**, a seguito della sostituzione dell'elettro aspiratore;
- la sostituzione della caldaia esistente alimentata con scarti di legno, afferente al punto di emissione **E3**, con una caldaia di nuova generazione. Per tale punto di emissione viene altresì richiesta una variazione della portata volumetrica dagli attuali 5.000 Nmc/h a 2.500 Nmc/h.
- Rimane invariata la comunicazione per l'esercizio delle attività di recupero rifiuti in procedura semplificata ai sensi dell'art.216 del DLgs n.152/2006 e smi.
- L'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata con avvio del procedimento in data 21/03/2024 (PG. 2024/56736) e il SUAP ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato (PG 2024/66831);
- risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, commi 1) e 2) del DPR n. 59/2013 per cui non risultava necessario acquisire documentazione integrativa (PG 2024/63283);

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

ACQUISITE in data 06/06/2024 (PG. 2024/104409) le integrazioni presentate dalla Ditta in merito alla valutazione di impatto acustico, richiesta dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna – Servizio Ambiente;

VISTA la richiesta di proroga presentata dalla Ditta SAL srl in data 17/07/2024 e la proroga concessa da ARPAE SAC con PG. 2024/138518 fino al 31/08/2024 al fine di procedere con la valutazione di impatto acustico;

VISTA la documentazione integrativa di impatto acustico presentata dalla Ditta in data 27/08/2024 e acquisita da ARPAE SAC con PG. 2024/154150;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli, con prescrizioni, necessari e vincolanti per l'adozione dell'AUA:

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Faenza e Bassa Romagna in merito alle emissioni in atmosfera (PG 2024/69076 del 15/04/2024);
- Parere dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in merito alla Valutazione di impatto acustico (PG. 2024/164169 del 12/09/2024);

CONSIDERATO che:

- ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, in sede istruttoria è stata richiesta, tramite Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), la comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87 del Dlgs n. 159/2011;
- che essendo decorsi i termini di cui all'art. 88 c. 4 del Dlgs n. 159/2011, e non avendo questo Servizio a Arpae ricevuto al parte del Ministero dell'Interno – Prefettura di Ravenna – Ufficio antimafia, la comunicazione sopracitata, ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo, ai sensi dell'art. 88 comma 4-bis Dlgs n. 159/2011, questo Servizio Arpae può procedere al rilascio della autorizzazione previa acquisizione, per i soggetti di cui all'art. Art. 85 del DLgs 159/2011 di autocertificazione attestante che nei loro confronti, non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67;
 - con nota Pg. Arpae 2024/204073 del 12/11/2024 sono state acquisite le sopracitate autocertificazioni;

CONSIDERATO inoltre che, relativamente alla normativa antimafia, l'iscrizione per l'esercizio di operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato (titolo abilitativo ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, ricompreso nella presente AUA), rilasciata a seguito di autocertificazione, è soggetta a condizione risolutiva in quanto, in caso di emissione di comunicazione antimafia interdittiva, si procederà alla REVOCA immediata dell'iscrizione di che trattasi con ogni altra conseguenza di legge;

ACCERTATO che la Ditta SAL srl ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria come previsto dal Tariffario ARPAE mediante Pago PA in data 06/04/2024;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere alla modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n. 2019/3561 a favore della Ditta SAL srl nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di lucidatura e verniciatura di pannelli e manufatti in legno sita in Comune di Alfonsine, Via del Lavoro, n.3, e che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

VISTA la Determina DEL-2022-30 del 08/03/2022 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Ermanno Errani.

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. **DI ADOTTARE**, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale (**AUA**), a favore della Ditta **SAL srl**, avente sede legale e attività di lucidatura e verniciatura di pannelli e manufatti in legno in Comune di Alfonsine, Via del Lavoro, n.3, **per modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2019-3561 del 24/07/2019**, fatti salvi i diritti di terzi;
2. **DI DARE ATTO** che la presente AUA per modifica sostanziale sostituisce la precedente adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2019-3561 del 24/07/2019 sopra richiamata.
3. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - Modifica;
 - comunicazione per l'esercizio di operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato (ai sensi dell'art.216 del Dlgs n.152/2006 e smi) – invariata;

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

4. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 4.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
 - **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria;
 - **l'Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi in regime semplificato;
5. Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.
6. Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:
 - ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
 - ogni modifica sostanziale delle operazioni di recupero dei rifiuti soggetta ad apposita comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

Rispetto all'Impatto Acustico, la Ditta è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- l'attività potrà svolgersi nel solo periodo di riferimento diurno (ore 6-22) secondo quanto indicato nella valutazione di impatto acustico presentata;
- qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 *"Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico"*.

7. La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

8. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data del precedente rilascio da parte del SUAP (05/08/2019) territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;

9. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;

10. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;

11. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

12. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione di Comuni della Bassa Romagna per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di Arpae – sottosezione sui rischi corruttivi e trasparenza;

E SI INFORMA che:

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Ermanno Errani

EMISSIONI IN ATMOSFERA (art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni

- L'Azienda SAL srl svolge attività di sezionatura, sagomatura e verniciatura di pannelli o manufatti in legno destinati prevalentemente ad allestimenti fieristici. La produzione dei pannelli avviene sulla base di materie prime in composito di legno di varia tipologia (medium density, hdf, legno impiallacciato di vario genere, carta nobilitata);
- Nell'ambito di un riassetto produttivo, la Ditta ha presentato domanda di modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2019/3561 a seguito della sostituzione dell'elettro ventilatore afferente alla linea di verniciatura (E1) con conseguente potenziamento della portata da 13000 Nmc/h a 18000 Nmc/h e della sostituzione della caldaia alimentata a trucioli, afferente al punto di emissione E3, con una nuova caldaia di nuova generazione. Per tale emissione viene richiesta una Portata di 2500 Nmc/h anziché 5000 Nmc/h, come attualmente autorizzata;
- Di seguito si riassume l'assetto impiantistico:
 - **impianto di sezionatura:** si compone di n°2 sezionatrici (trasversale e longitudinale) in cui si effettuano le operazioni di taglio dei pannelli acquistati; entrambe le sezionatrici sono dotate di impianto di aspirazione, afferente all'emissione denominata **E2**. Anche l'impianto in cui si effettua la squadratura dei pannelli afferisce all'emissione denominata **E2**; tuttavia è previsto che i due impianti (sezionatura e squadratura) non possano funzionare simultaneamente per ragioni di interferenza meccanica. I trucioli e le polveri vengono inviati ad un silos di stoccaggio, previo trattamento mediante filtro a maniche. All'emissione E2 vengono convogliate anche le aspirazioni localizzate sulla macchina leviga pannelli (presente sulla linea di verniciatura), le aspirazioni dell'impianto levigabordi oltre alle polveri aspirate dall'impianto di verniciatura;
 - **impianto di verniciatura in linea:** viene impiegato per la verniciatura della superficie piana dei pannelli, tramite applicazione di piccoli strati di prodotto verniciante con l'ausilio di rulliere. In particolare in questo impianto si prevede l'utilizzo di prodotti vernicianti ad alto solido (vernici poliestere e acriliche); le aspirazioni localizzate in prossimità delle zone di applicazione automatica dei prodotti vernicianti (rulliere) vengono convogliate all'emissione denominata **E1** che raccoglie anche le aspirazioni dei forni di essiccazione delle vernici;
 - **cabina di verniciatura a spruzzo e tunnel di appassimento per la verniciatura manuale a spruzzo:** prevede l'impiego di vernici poliuretaniche; in particolare questo impianto viene impiegato per la verniciatura dei bordi dei pannelli, che vengono impilati gli uni sugli altri. Le aspirazioni localizzate provenienti dalla cabina afferiscono all'emissione denominata E4, mentre le aspirazioni localizzate del tunnel di appassimento afferiscono all'emissione denominata E5.
- L'emissione E4 è dotata di un sistema di abbattimento dell'overspray di vernice (velo d'acqua), mentre l'emissione E5 è sprovvista di sistemi di abbattimento.
- Il progetto presentato prevede il convogliamento dell'emissione E1 all'interno dell'emissione E2; tale condizione è accettabile in quanto i punti di prelievo (bocchettoni) risultano separati e installati a monte della confluenza dell'emissione E1 in E2.
- Rispetto al punto di emissione **E3**, si evidenzia che lo stesso proviene da un medio impianto di combustione alimentato con le polveri di legno trattato, classificate come rifiuto speciale non pericoloso con codice CER 030105, stoccate nel silos; nello specifico si tratta di una nuova caldaia avente potenzialità pari a 1,1 MWt;
- Tale attività si configura come operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi per la produzione di energia termica, interamente utilizzata all'interno dell'Azienda per il riscaldamento degli ambienti di lavoro e per alimentare i forni impiegati nel processo produttivo; l'impianto sarà impiegato esclusivamente durante la stagione invernale (da Ottobre ad Aprile) salvo condizioni meteorologiche eccezionali con temperature esterne particolarmente rigide tali da richiedere il riscaldamento degli ambienti di lavoro.
- Per l'attribuzione dei limiti specifici si fa riferimento al D.M. 05/02/1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero"; in particolare l'articolo 4 punto 6) del citato D.M., nell'Allegato 2 – sub allegato1 "Norme tecniche per l'utilizzazione dei rifiuti non pericolosi come combustibili o altro mezzo per produrre energia", individua:
 - la tipologia dei rifiuti ammessi;

- la loro provenienza;
- le caratteristiche del rifiuto;
- le attività ed i metodi di recupero.

Al paragrafo 6.3) è previsto che il recupero energetico dai rifiuti in impianti non inferiori a 1 MW debba prevedere:

- bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;
- alimentazione automatica del combustibile;
- regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;
- controllo in continuo del monossido di carbonio, dell'ossigeno e della temperatura nell'effluente gassoso, fissando inoltre specifici valori limite di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno pari all'11%, rimandando inoltre al rispetto dei valori limite degli inquinanti riportati nel suballegato 2.
- Sulla emissione afferente alla caldaia per il recupero di rifiuti non pericolosi è prevista la installazione di un sistema di monitoraggio in continuo dei parametri della combustione, funzionale ad assicurare l'ottimale rapporto aria/combustibile;

Limiti:

PUNTO DI EMISSIONE E1 – LINEA VERNICIATURA – Modifica -

Portata massima	18000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
COT	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E2 – SILOS ASPIRAZIONE POLVERI DI LEVIGATURA – F.M. -

Portata massima	35000	Nmc/h
Altezza minima	23	m
Durata	8	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E4 – CABINA A SPRUZZO – A.U. -

Portata massima	20000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
COT	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E5 – CABINA DI VERNICIATURA E APPASSIMENTO –

Portata massima	5000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	discontinua	h/g
Temperatura	40	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
Composti Organici Volatili	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E3 – CALDAIA ALIMENTATA A POLVERE DI LEGNO – F.M. - Nuova

Portata massima	2500	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	18	h/g da ottobre ad aprile
Temperatura	140	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti (Allegato 2 – Suballegato 2 – del DM 05/02/01998 - determinazione dei valori limite per le emissioni in atmosfera delle attività di recupero energetico dai rifiuti non pericolosi) :

Inquinante	Valore medio giornaliero	Valore medio su 30 minuti (A-B)
Polvere totale	10 mg/Nmc	30 mg/Nmc – 10 mg/Nmc
Sostanze Organiche sotto forma di gas e vapori, espresse come COT	10 mg/Nmc	20 mg/Nmc – 10 mg/Nmc
HCl	10 mg/Nmc	60 mg/Nmc – 10 mg/Nmc
HF	1 mg/Nmc	4 mg/Nmc – 2 mg/Nmc
SOx	50 mg/Nmc	200 mg/Nmc – 50 mg/Nmc
NOx	200 mg/Nmc e 400 mg/Nmc (come valore medio orario)	
CO	50 mg/Nmc	100 mg/Nmc

Valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora		
Cd+Ti e suoi composti	Totale 0,05 mg/Nmc	
Hg e suoi composti	0,05 mg/Nmc	
Metalli (Sb,As,Pb,Cr,Co, Cu,Mn,Ni,V,Sn e loro composti)	Totale 0,5 mg/Nmc	
Valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore		
IPA (valore medio in un periodo di campionamento di 8 ore)	0,01 mg/Nmc	
PCDD+PCDF (come diossina equivalente – valore medio in un periodo di campionamento di 8 ore)	0,1 ng/Nmc	

I limiti sopra indicati sono riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi anidri dell'11%.

Prescrizioni

1. Per i punti di emissione indicati con E1 (modifica) ed E3 (nuova caldaia) devono essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi. In proposito l'Azienda è tenuta ad effettuare tre autocontrolli analitici alle emissioni, a partire dalla data fissata per la messa a regime, per un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (circa 10 giorni) e trasmettere gli esiti degli autocontrolli ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente.

2. In ottemperanza all'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, a Arpae SAC, al Servizio Territoriale ARPAE competente e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
 - la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
 - i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati **possibilmente** nelle condizioni di esercizio più gravose, di norma entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime.
 - Possono essere stabiliti dall'Autorità Competente (Arpae SAC) tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità tecniche diverse (ad esempio IPA, PCB che necessitano di tempi analitici superiori).
3. Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni; Arpae SAC può concedere eventuali deroghe a tale intervallo temporale, previa motivata e preventiva comunicazione da parte del Gestore. Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo Arpae SAC, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.
4. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, **il valore assoluto** della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
5. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, a Arpae SAC e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
6. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
 - dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.
7. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
 - l'attivazione di un eventuale **sistema di abbattimento** di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori

limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;

8. Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpa SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.
9. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpa APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
10. I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
11. I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Polveri PM ₁₀ e/o PM _{2,5} (determinazione della concentrazione in massa)	UNI EN ISO 23210:2009 (*); VDI 2066 parte 10; US EPA 201-A

Silice libera cristallina (SiO ₂)	UNI 11768:2020
Fibre di amianto	UNI ISO 10397:2002; D.Lgs 114/95 (allegato A)

Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
Metalli (antimonio Sb, arsenico As, cadmio Cd, cromo Cr, cobalto Co, rame Cu, piombo Pb, manganese Mn, nichel Ni, tallio Tl, vanadio V, zinco Zn, boro B, etc.)	UNI EN 14385:2004 (*); ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29
Cromo VI	Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7600 (**); Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7605 (**); US EPA Method 61
Mercurio Totale (Hg)	UNI EN 13211-1:2003 (*); UNI CEN/TS 17286/2020; UNI EN 14884:2006 (metodo di misura automatico)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Protossido di Azoto (N ₂ O)	UNI EN ISO 21258:2010
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2021 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Acido Fluoridrico (HF) Fluoro e suoi composti inorganici espressi come HF	ISO 15713:2006 (*); UNI 10787:1999; UNI CEN/TS 17340:2021 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)
Acidi inorganici volatili: Acido Nitrico (HNO ₃) Acido Bromidrico (HBr), Bromo e suoi composti inorganici espressi come HBr	ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 ad Ac. Nitrico e Ac. Bromidrico)
Acido Solforico e suoi sali, espressi come H ₂ SO ₄	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Solforico)
Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H ₃ PO ₄	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico); Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1
Acido Cianidrico e cianuri	US EPA OTM-29:2011; CARB 426:1987;

inorganici (espressi come HCN)	NIOSH 7904 (**); con campionamento isocinetico; Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2)
Acido Solfidrico (H ₂ S)	US EPA Method 15 (*); US EPA Method 16 (*); UNICHIM 634:1984; UNI 11574/2015; Biogas: campionamento UNI EN ISO 10715:2001, analisi UNI EN ISO 19739:2007
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*) UNICHIM 632:1984
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Metano (CH ₄)	UNI EN ISO 25140:2010; UNI EN ISO 25139:2011
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015 (*)
Benzene	UNI CEN/TS 13649:2015
Microinquinanti Organici: Diossine e Furani (PCDD+PCDF)	UNI EN 1948-1,2,3:2006 (*)
Microinquinanti Organici: Policlorobifenili (PCB)	UNI EN 1948-4:2014 (*)
Microinquinanti Organici: Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)	ISO 11338-1 e 2:2003 (*); Campionamento UNI EN 1948-1:2006 + analisi ISTISAN 97/35; DM 25/08/2000 n. 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)
Ammine alifatiche	NIOSH 2010 (**); Campionamento UNI EN ISO 21877:2020 + analisi US EPA 5021A+8260C (oppure APAT CNR IRSA 5020)
Ammine aromatiche	NIOSH 2002 (**); Campionamento UNI EN ISO 21877:2020 + analisi US EPA 3510C+8270E
Aldeidi	CARB 430:1991; Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A; UNI CEN/TS 17638:2021 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Formaldeide	US EPA Method 323; US EPA 316; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); UNI CEN/TS 17638:2021 (*)
Fenoli	Campionamento US EPA CTM-032 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270; Campionamento UNI 10787:1999 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270; UNICHIM 504:1980 (**); OSHA 32 (**); NIOSH 2546 (**);
Acidi Organici	NIOSH 2011 (**) (Acido Formico); NIOSH 1603 (**) (Acido Acetico); Campionamento UNI 10787:1999 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270
Ftalati	OSHA 104 (**);

	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5020
Isocianati	US EPA CTM 36 + 36A; UNICHIM 488:1979 (**); UNICHIM 429 (**); UNI ISO 16702:2010 (**);
Glicoli	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5523; NIOSH 5523 (**); Campionamento US EPA 316 + analisi UNICHIM 1367:1999
Cloruro di vinile (cloroetene)	UNI CEN/TS 13649:2015; US EPA 106
Ozono (come Ossidanti Totali in aria)	OSHA ID-214 (**)
Ossido di etilene	UNICHIM 1580:01(**); NIOSH 1614 (**); NIOSH 3702(**); NIOSH 3800(**)
Furfurolo, furfurale, aldeide furanica	UNI CEN/TS 13649:2015; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m3)	UNI EN 13725:2004
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	UNI EN 14181:2015
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

12. I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

13. I sistemi di accesso degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali

a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.

14. Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

15. **DI INDICARE** quale termine ultimo per la messa a regime della nuova caldaia (E3) e della emissione E1 (modificata) il **31/03/2025**. Entro tale data la Ditta è tenuta a comunicare ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente, la data di messa in esercizio e la data effettiva di messa a regime, dopodiché dovrà procedere con gli adempimenti previsti al precedente punto 1);

16. DI indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo analitico con frequenza annuale** per tutti i punti di emissione indicati, ad esclusione della nuova caldaia per la quale la Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli secondo la seguente periodicità:

- per il primo anno di esercizio, devono essere effettuati autocontrolli analitici con frequenza bimestrale per tutti i parametri ad eccezione del parametro PCDD+PCDF per il quale devono essere effettuati 2 autocontrolli nel periodo di esercizio della caldaia (ottobre-aprile);
- dopo il primo anno di esercizio, devono essere effettuati due autocontrolli analitici per il periodo di funzionamento della caldaia (ottobre-aprile) con la determinazione di tutti i parametri previsti dai sub-allegati 1 e 2 dell'Allegato 2 al DM 05/02/1998 relativi al combustibile "rifiuti di legno trattato" comprendente inoltre il parametro PCDD+PCDF;

17. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati), appena disponibile l'esito analitico, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE di Faenza e Bassa Romagna, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:

- **gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, da effettuare sui sistemi di abbattimento installati, con frequenza almeno annuale, e le eventuali anomalie degli stessi.**
- **Gli interventi di manutenzione al sistema di controllo dei parametri della combustione installato sulla caldaia.**

Iscrizione al n. 268
nel registro provinciale delle imprese che effettuano
operazioni di recupero rifiuti non pericolosi in regime semplificato

Condizioni

La Ditta Sal Srl nell'impianto sito in Comune di Alfonsine, Via del Lavoro n. 3, svolge attività di sezionatura, sagomatura e verniciatura di pannelli o manufatti in legno destinati prevalentemente ad allestimenti fieristici. L'attività di recupero energetico di rifiuti (R1 – Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia) che la ditta intende svolgere riguarda l'utilizzo della segatura (EER 030105, derivante dall'attività sopracitata e quindi esclusivamente autoprodotta in proprio) ai fini della produzione di energia termica:

- per il riscaldamento degli ambienti di lavoro e
- per alimentare i forni impiegati nel processo produttivo durante la stagione invernale (ottobre-aprile), ai sensi di quanto previsto al punto 6 dell'Allegato 2, suballegato 1, "Norme tecniche per l'utilizzazione dei rifiuti non pericolosi come combustibili o come altro mezzo per produrre energia" del DM 05/02/98.

I rifiuti prodotti in proprio (EER 030105 – segatura e polveri lignee) verranno stoccati in apposito silo (operazione di R13 – messa in riserva) e indirizzati a impianto di combustione presente nello stabilimento (affidente al punto di emissione E3) autorizzato nel rispetto delle condizioni e prescrizioni impartite nell'Allegato A) alla presente AUA).

L'impianto di combustione di che trattasi ha una potenzialità pari a 1,22 MW.

Prescrizioni

1. La Ditta è iscritta al n. 268, classe 6, nel registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata (ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) per lo svolgimento dell'attività R13 (messa in riserva) e R1 (Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia), nel rispetto:
 - delle norme tecniche generali per il riutilizzo dei rifiuti, contenute nel DM 5 febbraio 1998 e smi relativamente alla seguente tipologia di rifiuto:

Tipologia di rifiuti (All. 2 - Suballegato 1 del DM 05/02/98 e smi)	Attività di recupero (All. 2-Suball. 1-DM 05/02/98 e smi)	Quantità massima annua ammessa (t/anno)	Capacità massima istantanea (t)
6 Rifiuti della lavorazione del legno e affini trattati EER :030105	R1 (a norma dell'All. 2- Sub- Allegato 1 del DM 05/02/1998 e smi)	150	----
	R13 (a norma dell'art.6 del DM 05/02/201998 e smi)	150	100

2. La Ditta è tenuta al rispetto delle condizioni e delle norme tecniche generali contenute nel DM 05/02/98 e smi, nonché degli obblighi di cui alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e smi in materia di registri di carico e scarico e catasto dei rifiuti.
3. La Ditta è tenuta, **entro il 30 aprile di ogni anno**, al pagamento del diritto di iscrizione previsto dall'art. 3 del Decreto 21 luglio 1998, n. 350. In caso di mancato versamento del diritto di iscrizione si provvederà alla sospensione dell'iscrizione al registro.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.